

COPIA

TRIBUNALE DI RIETI
in composizione collegiale

ISTANZA DI REVOCA DELL'ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO

Proc. Pen. n. 1534/2010 R.g.n.r. Mod. 21

imputato LORENZONI Giacomo

Il sottoscritto, difensore di **LORENZONI Giacomo**, imputato nel procedimento penale in epigrafe,

PREMESSO CHE

a) Con Sentenza del Tribunale di Rieti n. 230/2012 emessa in data 15/05/2012 il sig. Lorenzoni veniva condannato alla pena contenuta nel dispositivo della copia che si allega per comodità di consultazione;

b) il suddetto dispositivo, non suscettibile di riforma "in peius", visto la mancata impugnazione da parte della Procura della Repubblica di Rieti e della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, ordinava la remissione in pristino dei luoghi a spese dell'imputato entro 90 giorni, nonché disponeva il dissequestro dell'area e la restituzione all'avente diritto;

c) in data 20/06/2014 la Corte di Appello di Roma Sez. III confermava integralmente la Sentenza di I grado;

d) in data 09/10/2014 il Comune di Vacone - con Comunicazione alla Regione protocollo n. 1912 che si allega alla presente - certificava **l'assenza del vincolo paesaggistico relativo all'area in oggetto** che è il presupposto logico-giuridico della sanzione amministrativa accessoria emessa dal Giudice penale;

e) a tale proposito si ribadisce il principio enunciato dalla Suprema Corte, il quale recita: **"L'ordine di demolizione contenuto nella Sentenza di condanna costituisce una sanzione amministrativa emessa dall'autorità giudiziaria penale ed è, pertanto, suscettibile di revoca in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione. Stante il carattere cogente del provvedimento emesso dal giudice penale, però, lo stesso può essere revocato solo nel caso di assoluta incompatibilità dell'esecuzione dell'ordine con gli atti nel frattempo adottati dalla pubblica amministrazione. - Corte di cassazione Penale, Sez. III, 19/12/2011 (Cc. 7/12/2011), sentenza n. 46805."**;

f) avverso la decisione della Corte di Appello di Roma Sez. III è stato proposto, dallo

scrivente difensore, ricorso per Cassazione, la cui udienza si è tenuta il 28 maggio 2015;

g) la disposizione contenuta nella sentenza di primo grado non è ancora stata eseguita;

h) Codesto Ill.mo Tribunale, in data 17/08/2015 rigettava l'istanza presentata dalla scrivente difesa per la revoca dell'ordine di riduzione in pristino, a causa della mancata allegazione dell'attestazione del Comune di Vacone datata 09/10/2014;

tutto ciò premesso il sottoscritto difensore rinnova rispettosa

ISTANZA


affinchè l'Ill.mo Tribunale di Rieti Voglia **ordinare la riconsegna dell'area all'avente diritto e revocare l'ordine di riduzione in pristino contenuto nella Sentenza del Tribunale di Rieti n. 230/12 del 15/05/2012 per l'assoluta incompatibilità di questo con la sopravvenuta certificazione di assenza del vincolo.**

Confidando nel benevolo esame della presente, ossequia.

Per completezza si allega:

- 1) Sentenza n. 230/2012 emessa dal Tribunale di Rieti;
- 2) Richiesta di adeguamento delle tavole B (Tav.9 Foglio 346) del PTPR del 07/06/2012;
- 3) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2012, oggetto: Richieste di adeguamento delle Tavole B – Tav. 9 Foglio 346 del PTPR: determinazioni;
- 4) Risposta della Regione al Comune alla Richiesta di adeguamento delle Tavole B del PTPR;
- 5) Comunicazione del Comune di Vacone alla Regione protocollo n. 1556 del 04/08/2014;
- 6) Comunicazione della Regione al Comune di Vacone protocollo n. 1791 del 19/09/2014;
- 7) Comunicazione del Comune di Vacone alla Regione protocollo n. 1912 del 09/10/2014;
- 8) Comunicazione della Regione al Comune di Vacone protocollo n. 2094 del 05/11/2014.

Rieti, 08/09/2015



On. Avv. **Pietro Carotti**